

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCALI
DA ADIBIRE A BAR, RISTORO E MENSA
PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la concessione a privati, da parte del Capo d'Istituto della Scuola, di locali da adibire al servizio bar presso gli Istituti Scolastici di proprietà della Provincia di Como o comunque in godimento alla medesima.

La normativa che segue dovrà essere recepita nelle Convenzioni stipulate fra il Preside ed il soggetto gestore.

ART. 2

SCELTA DEL CONCESSIONARIO E CONSEGUENTI RAPPORTI CONTRATTUALI

Il concessionario del servizio bar scolastico o mensa viene individuato dal Capo d'Istituto seguendo la procedura prevista dal Ministero della Pubblica Istruzione. Copia della Concessione-Convenzione stipulata sarà fatta pervenire all'Ente Provincia entro 30 giorni dalla stipula.

La Provincia declina ogni responsabilità in ordine al regolare possesso, da parte del concessionario, dei requisiti previsti dalla legge e da altre norme regolamentari per la gestione di un servizio bar. In ordine all'idoneità dei locali adibiti a tale servizio, il concessionario deve provvedere ad acquisire il parere favorevole dell'A.S.L. competente, se previsto.

ART. 3

CANONE

Per la concessione dei locali da adibire al servizio bar scolastico o mensa è dovuto un canone a favore della Provincia di Como determinato dalla Giunta Provinciale, ed il rimborso degli oneri di gestione, ove non sia possibile installare dei contatori separati a spese del concessionario.

Il canone locativo dovrà essere aggiornato ogni anno sulla base delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai, su comunicazione dell'Amministrazione Provinciale.

ART. 4

INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI

I locali di cui viene concesso l'uso per l'attuazione del servizio bar scolastico o mensa devono essere individuati dalla scuola sentito l'Ufficio Tecnico della Provincia mediante apposita planimetria da allegarsi alla Convenzione, con specificate le parti destinate alla sola somministrazione dei cibi e delle bevande e le parti destinate a magazzino/deposito dello stesso servizio.

ART. 5

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione dei locali in argomento deve avere durata non superiore ai sei anni e si intende revocata contestualmente alla cessazione del servizio, quale che sia la sua causa.

La cessazione di cui sopra deve essere comunicata alla Provincia entro cinque giorni e gli oneri di cui all'art. 7 si intenderanno dovuti sino a che detta comunicazione non sarà pervenuta alla Provincia.

ART. 6

DESTINAZIONE DEI LOCALI

I locali concessi per la fornitura del servizio bar scolastico o mensa non dovranno avere altra destinazione che quella indicata e dovrà essere esclusa la fruibilità del servizio stesso da parte di personale non legato all'attività scolastica.

E' escluso il riconoscimento, da parte della Provincia, di alcuna indennità per la perdita dell'avviamento.

ART. 7

ONERI ACCESSORI

Sono a carico del concessionario gli oneri accessori relativi alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento.

Il concessionario dovrà provvedere alla richiesta di contatori separati o alla volturazione a proprio nome delle utenze esistenti ed al pagamento diretto delle utenze (acqua, illuminazione, riscaldamento, telefono ad uso privato) e della Tassa Rifiuti Solidi Urbani.

Nel caso che gli impianti tecnologici non siano sezionabili, il concessionario deve provvedere ad installare un quadro elettrico esclusivo, con incorporato un contatore e interruttore di sicurezza, oltre ad intercettare il tubo di alimentazione idraulico e posare su di esso un contatore.

Il costo annuo dei servizi, la cui gestione compete alla Provincia in quanto non può essere scorporato da quella relativa alla fornitura dei servizi medesimi a tutto il fabbricato scolastico, viene determinato dalla Provincia sulla scorta dei consumi totali.

Per quanto riguarda il servizio telefonico e di raccolta rifiuti il concessionario dovrà provvedere a stipulare apposito contratto ed a presentare apposita denuncia all'Ente erogatore. Il rimborso di cui sopra sarà effettuato mediante versamento anticipato sul c/c postale n. 227223 intestato ad "Amministrazione Provinciale - Servizio di Tesoreria" di un importo corrispondente al pagamento dei suddetti oneri per semestralità, salvo il successivo conguaglio, da effettuarsi dietro comunicazione motivata della Provincia di Como nel caso in cui si siano rilevati dei maggiori costi. Per nessuna ragione il concessionario potrà sospendere, anche solo parzialmente, il pagamento di cui sopra. Qualora tale versamento avvenga oltre il termine indicato nella convenzione l'importo dovuto sarà maggiorato con gli interessi di mora pari al tasso legale.

ART. 8
STATO DEI LOCALI

I locali concessi per l'attuazione del servizio bar scolastico o mensa dovranno essere in buono stato di manutenzione e conservazione, con tutti i fissi, gli infissi, vetri e chiavi. Il concessionario, che sarà tenuto a riconoscere detto stato all'atto della presa in consegna dei locali, dovrà obbligarsi a conservarli con diligenza, in modo da riconsegnarli al termine della concessione nello stesso stato, salvo il naturale deterioramento. Di tale stato dovrà darsi atto nell'apposito verbale di riconsegna, da redigersi in contraddittorio con il concessionario al momento dell'effettiva riconsegna. Diversamente ogni danno o difformità riscontrata sarà addebitata al concessionario. L'arredo e l'attrezzatura in genere è di completa spettanza del concessionario.

La Provincia ha comunque le facoltà di impartire al concessionario le disposizioni che riterrà opportune nell'interesse della destinazione d'uso del bene.

Il concessionario costituirà apposita cauzione a favore della Provincia, nei modi previsti dalla Legge, pari al 10% dell'importo del valore locativo annuo, a garanzia dei propri obblighi.

ART. 9
ORDINARIA MANUTENZIONE

Le riparazioni di ordinaria manutenzione, di cui agli artt. 1576 e 1609 del C.C., saranno a carico del concessionario, che dovrà provvedere tempestivamente ai relativi lavori, salvo il diritto della Provincia di sostituirsi al concessionario in caso di inadempienza di quest'ultimo, con il diritto all'integrale rimborso delle spese sostenute con le stesse modalità di cui al precedente art. 7.

ART. 10
MODIFICHE, MIGLIORIE E ADDIZIONI

Il concessionario dovrà obbligarsi a non eseguire modifiche, migliorie o addizioni di qualsiasi entità sui locali concessi, senza il preventivo consenso scritto della Provincia e senza essersi munito, in tempo utile, laddove prescritto, della concessione edilizia, nonché di tutti i visti, permessi, autorizzazioni, e quant'altro previsto dalla normativa vigente. Nessun rimborso verrà riconosciuto al concessionario per le modifiche, migliorie e addizioni di qualsiasi entità eseguite, anche con consenso della Provincia. Al termine della concessione egli sarà obbligato, a richiesta della Provincia, a ripristinare ogni cosa nello stato antecedente. In caso di inadempienza, provvederà direttamente la Provincia addebitando le relative spese al concessionario.

ART. 11
MOLESTIE DA TERZI

Il concessionario dovrà essere costituito custode dei locali concessi ed esonerare espressamente la Provincia da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che dovessero derivare da fatto od omissione di terzi.

ART. 12
RIPARAZIONI, RESTAURI, RISTRUTTURAZIONI ESEGUITE DALLA PROVINCIA

La Provincia potrà eseguire riparazioni, restauri, ristrutturazioni senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario. Nel caso in cui questi, per effetto di esse, subisca privazione del godimento del bene per oltre 20 giorni, la Provincia rimborserà la quota del canone e degli accessori proporzionato all'intera durata dei lavori. Si deroga espressamente all'applicazione dell'art. 1584 del Codice Civile.

ART. 13
RESPONSABILITA' PER DANNI

Il concessionario è direttamente responsabile verso la Provincia e i terzi dei danni causati, per colpa sua, dei suoi conviventi, o delle persone comunque ammesse nei locali concessi, da perdite d'acqua, fughe di gas, incendi, ecc., nonché da abuso o trascuratezza di opere di conservazione e manutenzione della cosa concessa. La Provincia dovrà essere esonerata da qualsiasi responsabilità per l'uso del bene concesso e dei relativi impianti da parte di terzi.

Il soggetto gestore del bar scolastico o mensa stipulerà apposita polizza assicurativa per rischi derivanti dagli obblighi assunti nella Concessione-Convenzione a favore della Provincia, con deposito della documentazione presso la scuola.

ART. 14
VISITE

Tecnici e funzionari provinciali, o persone comunque autorizzate dalla Provincia potranno effettuare rilievi, verifiche, sopralluoghi in ordine allo stato, all'uso ed alla valutazione dei locali, accedendo ai medesimi liberamente ed in qualsiasi momento nelle ore diurne (previa comunicazione al Capo d'Istituto) per l'espletamento delle necessarie operazioni.

ART. 15
NATURA DELLA CONCESSIONE

Il concessionario dovrà essere a piena conoscenza che la concessione dei locali adibiti al servizio bar scolastico o mensa non è soggetta alla disciplina vigente in materia di locazioni, in quanto trattasi di concessione di natura amministrativa relativa a beni appartenenti al patrimonio indisponibile.

ART. 16
ELEZIONE DI DOMICILIO

Il concessionario dovrà eleggere domicilio presso il bar scolastico o mensa oggetto della concessione provinciale, oltre che ai fini della competenza giudiziaria, anche ai fini di qualsiasi comunicazione o notifica relativa alla concessione od alla sua revoca, sicché le stesse si representeranno da lui conosciute nel momento in cui perverranno al suddetto indirizzo.

ART. 17
SPESE D'ATTO E REGISTRAZIONE

Le spese d'atto inerenti ad ogni concessione dei locali di cui sopra saranno a carico dei concessionari.

ART. 18
DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La decadenza potrà essere pronunciata dall'Ente concedente:

- a) in caso di subconcessione, anche parziale e sotto qualsiasi forma, della concessione ad altri soggetti senza la preventiva autorizzazione dell'Ente concedente;
- b) in caso di mancato pagamento di almeno due rate anche non consecutive, del canone nel termine stabilito;
- c) in caso di uso dell'immobile concesso diverso da quello fissato dalla presente concessione;
- d) in caso di gravi infrazioni alle norme di legge in particolare inerenti l'igiene e la salubrità o della presente concessione;

e) in caso di omessa manutenzione della porzione concessa.

Prima di comunicare la decadenza, l'Ente concedente notificherà tramite lettera raccomandata al Concessionario una diffida con la quale prescriverà un termine di 30 giorni per rimuovere le inadempienze; scaduto inutilmente tale termine, ove il Concessionario non abbia ottemperato, l'Ente concedente emetterà il provvedimento di decadenza con salvezza degli altri diritti ad esso competenti compresi i danni diretti ed indiretti.

ART. 19

INDENNITA' PER SCADENZA NELLA CONCESSIONE

La porzione data in concessione tornerà nella disponibilità dell'Ente concedente senza alcun compenso o indennizzo ed in particolare nei seguenti casi:

- alla scadenza naturale della concessione;
- alla scadenza anticipata dovuta a revoca della concessione;
- alla scadenza anticipata dovuta a rinuncia.

ART. 20

NORMA TRANSITORIA

Sono fatte salve le convenzioni in essere, debitamente autorizzate, tra la scuola ed il soggetto gestore dei servizi contemplati in questo regolamento, sino alla scadenza delle stesse, assicurando comunque da parte del gestore il rimborso delle spese come previsto dall'art. 3 comma 1.

I canoni verranno adeguati alle prescrizioni dell'art. 3 con decorrenza dall'anno scolastico 2000/2001.